



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 13 del 22/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ART. 31 COMMA 1, LETT K) DEL REGOLAMENTO COMUNALE COSAP. LIMITAZIONE TEMPORALE ALLA GRATUITA' DELLE OCCUPAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DA ESEGUIRSI NEL CENTRO STORICO.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	GAMBANZA MARIA GIOVANNA	Presente	8	RIZZO DINO	Presente
2	CONCARI LUCA	Presente	9	FAROLDI LICIA	Assente
3	CAROSINO STEFANO	Presente	10	LEONI GIANARTURO	Presente
4	CASSI FABRIZIO	Presente	11	CAPELLI STEFANO	Assente
5	CATELLI GIAN LUCA	Presente	12	MICHELAZZI LAMBERTO	Presente
6	BURLA ANGELO	Presente	13	IACOPINI CINZIA	Presente
7	CREMONA ANGELO EMILIO	Presente			

Totale Presenti: n. 11

Totale Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con l'ulteriore presenza del Consigliere Capelli , rispetto all'appello iniziale sono presenti in aula n. 12 Consiglieri.

OGGETTO:	MODIFICA ART. 31 COMMA 1, LETT K) DEL REGOLAMENTO COMUNALE COSAP. LIMITAZIONE TEMPORALE ALLA GRATUITA' DELLE OCCUPAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DA ESEGUIRSI NEL CENTRO STORICO.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2008, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento COSAP – Provvedimenti", esecutiva ai sensi di legge;

PRESA VISONE dell'art. 31 lett. k) del Regolamento COSAP che stabilisce l'esenzione dal pagamento delle occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b) c) d) art. 31 della Legge 457/1978 eseguiti su edifici situati nel centro storico (categoria I);

PRESO ATTO che la gratuità dell'occupazione comporta spesso ritardi immotivati nell'esecuzione degli interventi edilizi, soprattutto nelle zone centrali del paese, provocando disagio alla viabilità ed alterazione del decoro del centro storico e ritenuto necessario stabilire un limite temporale per usufruire delle occupazioni gratuite;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21.01.2016 avente ad oggetto: "Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o private di pubblico passaggio anno 2016. Determinazioni" che stabilisce, tra le altre, di proporre al Consiglio Comunale, la previsione di un limite temporale per usufruire delle gratuità delle occupazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio ubicato in centro storico, da fissarsi in 90 giorni naturali consecutivi, prorogabili per una sola volta, fino ad un massimo di 30 giorni, per comprovate esigenze connesse con la natura dei lavori da eseguire o le avverse condizioni meteorologiche;

RITENUTO opportuno effettuare la suddetta modifica all'art. 31, comma 1, lettera k) del Regolamento COSAP per rispondere in modo più razionale alle esigenze dei cittadini;

VISTO l'art. 63 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e s.m. di disciplina del Canone per l'occupazione di Spazi ed aree Pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28/09/2000, avente all'oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 42 in materia di competenza del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo;

RICHIAMATO il D.M. 1.3.2016 con il quale viene prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30.04.2016;

VISTO l'art. 52 del DLgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione reso dal Responsabile dell'area 4 - Settore Servizi Tecnici relativi al Territorio, arch. Roberta Minardi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

SENTITO l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica, Sig. Luca Concari, il quale illustra sinteticamente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto;

UDITI in proposito i commenti dei Consiglieri intervenuti alla discussione come di seguito si riporta in sintesi:

- Il Consigliere Leoni non è d'accordo con la proposta presentata. Ritiene infatti che il termine di 90 gg. estendibile ad ulteriori 30gg non sia sufficiente a fronte di interventi e lavori consistenti. Propone di estendere a 90 gg. la proroga del termine, oppure di graduare gli interventi con tempi diversi.
- L'Assessore spiega che il limite di tempo proposto è scaturito da un'analisi ponderata da parte dell'ufficio tecnico sui tempi medi delle occupazioni e da un confronto con i vari tecnici che frequentano il Comune.
- Il Consigliere Iacopini ritiene che la mancanza di sanzioni comporti inevitabilmente una dilazione eccessiva dei tempi per cui concorda con la proposta presentata.

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Leoni), astenuti n. 2 (Michelazzi e Capelli), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE la seguente modifica/integrazione da apportare all'art. 31 comma 1. lett. K) del Regolamento COSAP, aggiungendo alla fine del punto la seguente frase: “....con un limite temporale per usufruire delle gratuità di 90 giorni naturali consecutivi, prorogabili per una sola volta, fino ad un massimo di 30 giorni, per comprovate esigenze connesse con la natura dei lavori da eseguire o le avverse condizioni meteorologiche.” come evidenziato nel testo aggiornato dell'art. 31 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che relativamente alle occupazioni in corso, i termini indicati nella presente deliberazione decorrono dalla data di ricevimento, da parte dei soggetti autorizzati, della comunicazione ufficiale di avvenuta modifica del Regolamento COSAP, da effettuarsi a cura del servizio interessato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Leoni), astenuti n. 2 (Michelazzi e Capelli), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

MODIFICA ART. 31 COMMA 1, LETT K) DEL REGOLAMENTO COMUNALE COSAP. LIMITAZIONE TEMPORALE ALLA GRATUITA' DELLE OCCUPAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DA ESEGUIRSI NEL CENTRO STORICO.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 16/03/2016

Roberta Minardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

MODIFICA ART. 31 COMMA 1, LETT K) DEL REGOLAMENTO COMUNALE COSAP.
LIMITAZIONE TEMPORALE ALLA GRATUITA' DELLE OCCUPAZIONI PER GLI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DA ESEGUIRSI NEL CENTRO STORICO.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 17/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13

DEL 22/03/2016

Oggetto: MODIFICA ART. 31 COMMA 1, LETT K) DEL REGOLAMENTO COMUNALE COSAP. LIMITAZIONE TEMPORALE ALLA GRATUITA' DELLE OCCUPAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DA ESEGUIRSI NEL CENTRO STORICO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2016 al 16/04/2016

Busseto, lì 01/04/2016

L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- k) occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui lettera b), c), d) art. 31 legge 457/1978 di edifici situati nella categoria "1" di cui al precedente art. 24, **con un limite temporale per usufruire delle gratuità di 90 giorni naturali e consecutivi, prorogabili una sola volta, fino ad un massimo di 30 giorni, per comprovate esigenze connesse con la natura dei lavori da eseguire o le avverse condizioni meteorologiche.**
- l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dei verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
2. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:
- a) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
 - b) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
 - c) occupazioni sovrastanti i suoli e spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili e insegne pubblicitarie;
 - d) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
3. Non è dovuto il canone qualora nei disciplinari di concessione per occupazioni permanenti con impianti adibiti a servizi pubblici sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
4. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.

Art. 32 Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente al rilascio del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.

Art. 33 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone (sia temporaneo che permanente) deve essere effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato a: "Comune di Busseto – Servizio Tesoreria", con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda se la frazione di euro è superiore o inferiore a € 0,50.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato in unica soluzione annuale prima del ritiro dell'atto

concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o in caso di rinnovo di cui all'art. 14 del presente regolamento, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascuno anno, salvo il caso di rateizzazione.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, in unica soluzione, per tutto il periodo di durata dell'occupazione, salvo il caso di rateizzazione. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato e per le occupazioni temporanee oggetto di proroga di cui all'art. 14 del presente regolamento, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per importi superiori ad € 258,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti e per le occupazioni effettuate dagli operatori esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza 30/04 e 30/09. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.
5. Per importi superiori ad € 258,00, il pagamento dovuto per le occupazioni temporanee, escluse le occupazioni effettuate nelle giornate del carnevale, può essere versato in due rate uguali, con le stesse modalità di cui al comma 1, la prima al ritiro dell'atto di concessione e la seconda entro la metà del periodo di occupazione.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.
7. Il canone per l'occupazione non è dovuto se l'importo è minore di € 5,00

Art. 34 Rimborsi

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
3. Il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute dal concessionario deve essere esercitato entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5,00

Art. 35 Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.